



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 recante “ Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e per le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per la vora straordinaria delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” a norma dell’art. 1 comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, ammesso a visto e registrazione della Corte dei conti al n. 89 in data 17 febbraio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO l’art. 8 comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179; ai sensi del quale “fino all’adozione dei decreti ministeriali di natura non regolamentare di cui all’art. 7, comma 3, ciascuna struttura ministeriale opererà avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina”;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, registrata dalla Corte dei Conti in data 11 marzo 2020, al n. 141, recante gli “indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020”;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI del 12 marzo 2020 n. 805, registrata presso l’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 222 in data 13/03/2020, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 2070/2020, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2020 n. 832, con il quale, ai sensi dell’art. 19, comma 4 del D.lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dott. Oreste Gerini, l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica nell’ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, per la durata di tre anni a decorrere dalla data del predetto provvedimento;

VISTA la Direttiva Direttoriale PQAI n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all’Ufficio Centrale di Bilancio il 12 ottobre 2020 al n. 638, che assegna ai titolari degli uffici dirigenziali di



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

livello non generale gli obiettivi e conferisce la delega alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

ATTESO che la PQAI VI - Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo- è al momento priva del titolare dell'Ufficio dirigenziale di livello non generale;

VISTE le attribuzioni e i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo, tra i quali in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese, trottatore italiano, orientale, anglo arabo e sella italiano;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

VISTO il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 “*che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatori nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova*”;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, “*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 “*Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154*” che si inserisce nella cornice comunitaria della PAC (Politica agricola comune) e del Regolamento (UE) n. 2016/1012, sopra citato, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura e del loro materiale germinale;

VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

apportate con D.M. 23688 del 26 settembre 2003, D.M. 24394 del 28 ottobre 2004 e D.M. 14498 del 30 ottobre 2008 e D.M. 77131 del 24/10/2017;

VISTO il Disciplinare dei Libri genealogici dei cavalli delle razze orientale, anglo arabo e Sella italiano, di cui al D.M. 3580 del 12 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni apportate con Decreti Ministeriali n. 90900 del 6 dicembre 2016, n. 33452 del 27 aprile 2017 e n. 33449 del 27 aprile 2017;

VISTO il vigente Regolamento delle Corse al Galoppo dell'ex Jockey Club Italiano e, in particolare, gli articoli gli articoli 95, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 parte I, II, III, V, VI, 112, 113, 114, 115, 123, 123 bis e 124;

VISTO l'Accordo Internazionale (IFHA) che fissa i principi e le regole comuni per i Paesi aderenti tenutari di Stud Book ufficialmente riconosciuti di cavalli purosangue inglese, ferme restando le necessarie differenze nel caso di ottemperanza alla normativa nazionale, anche di carattere generale, di ciascun Paese;

VISTE le linee guida 2019 dettate dall'International Stud Book Committee (ISBC) per i cavalli purosangue inglese iscritti degli Stud Book tenuti dai Paesi sopra citati;

RITENUTO necessario aggiornare l'articolo 95 "Cavalli importati" del Regolamento delle corse sopra citato adeguando il 2° comma a quanto previsto dall'Accordo Internazionale (IFHA), per i cavalli purosangue inglese, all'articolo 3 A (RACING) punto 4. 4.1 relativamente ai giorni di validità del certificato di esportazione;

ATTESA la necessità di aggiornare ed uniformare gli articoli 102 "Interventi fecondativi" e 103 "Divieto di inseminazione artificiale e di trasferimento di ovuli e embrioni – Controlli DNA dei cavalli" alle disposizioni dell'Anagrafe degli equidi, alla vigente normativa di riferimento che disciplina l'attività delle stazioni di fecondazione equina, alla normativa sulla riproduzione animale nonché alle disposizioni dettate dall'International Stud Book Committee (ISBC), appendice B, in materia di requisiti necessari per aver titolo e per mantenere la qualifica di Stud Book riconosciuto e approvato, in linea altresì con l'Accordo Internazionale sopra citato;

VISTO il decreto n. 26210 del 12 ottobre 2017 con il quale è stato abrogato il "Repertorio degli stalloni delle razze equine Puro sangue Inglese e Trottatore italiano" e sono state emanate le circolari con le quali, di conseguenza, sono state fornite, ai proprietari dei cavalli maschi iscritti ai Libri genealogici sopra citati e ai gestori delle stazioni di fecondazione equina, le modalità operative per l'avvio dei cavalli all'attività riproduttiva prima della data di copertura o di inseminazione indicata sul certificato di intervento fecondativo (CIF);

RAVVISATA la necessità di aggiornare ed uniformare, inoltre, l'articolo 104 "Iscrizione cavalli in Italia allo Stud Book del cavallo purosangue inglese" parte I "Iscrizione puledri in Italia" e l'articolo 105 "Passaporto" del Regolamento di cui trattasi alle disposizioni dell'Anagrafe degli equidi e ai provvedimenti con i quali il MiPAAF ha fissato nuovi termini per gli adempimenti a carico degli allevatori nonché alle



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

direttive impartite in materia di identificazione dei puledri e all'articolo 12 dell'Accordo Internazionale sopra citato;

ATTESO quanto previsto all'art. 6.3.2 dell'ISBC in merito ai "requisiti necessari per aver titolo e per mantenere la qualifica di Stud Book riconosciuto e approvato, in linea altresì con l'Accordo Internazionale sopra citato;

RITENUTO necessario, pertanto, integrare l'articolo 104 del citato Regolamento delle corse con l'indicazione dei dati da acquisire relativamente all'eventuale esito negativo o dei cosiddetti "risultati non produttivi" dell'atto fecondativo;

RILEVATA la necessità di adeguare l'articolo 104 parte II "*Puledri nati all'estero e considerati italiani a norma dell'articolo 123*", circa gli adempimenti a carico degli allevatori di cavalli importati dall'estero per essere considerati italiani, alla normativa Comunitaria anche a contenuto sanitario e a quella di carattere generale dell'Anagrafe degli Equidi;

RITENUTO di dovere garantire la necessaria riconducibilità del cavallo al proprietario mediante la corretta e chiara indicazione di quest'ultimo sul certificato di esportazione emesso dal Paese estero di provenienza del cavallo medesimo e di dover, nel contempo, semplificare gli adempimenti degli operatori ippici in materia di importazione di cavalli dall'estero, adeguando la disposizione regolamentare dell'articolo 106 "*Registrazione cavalli importati definitivamente o temporaneamente*" parte I "*Cavalli importati definitivamente*" e parte III "*Importazione temporanea per attività riproduttiva*" a quanto previsto dalla Normativa dell'Anagrafe degli equidi e dall'Accordo Internazionale sopra citato agli articoli 3A, 3B e 3C e all'articolo 10 dell'ISBC;

RITENUTO opportuno uniformare le modalità operative dettate per i cavalli purosangue inglese in materia di variazione dati segnaletici e in caso di interventi di orchietomia a quelle previste nel caso di cavalli trottatori e sella così uniformando, come da direttive già impartite con circolare protocollo numero 39686 del 10/07/2020, anche in considerazione di ciò che avviene all'estero, l'attività dei veterinari ufficiali MiPAAF in occasione dei controlli in corsa e durante le manifestazioni;

ATTESA la necessità, pertanto, di modificare l'articolo 109 "*Variazione dati segnaletici – castrazione – decesso*" al fine di garantire altresì uguali regole di esclusione o partecipazione condizionata alle competizioni agonistiche tenendo conto, in particolare, anche delle conseguenze in caso di doping, pur nel rispetto delle differenze eventualmente sancite da comuni accordi sottoscritti con gli altri Paesi esteri;

ATTESO, inoltre, di dover modificare o abrogare, a seconda dei casi, in tutto o in parte l'articolo 111 parte I "*Esportazione definitiva per vendita o per cambio residenza del proprietario*", parte II "*Esportazione temporanea per attività riproduttiva (Breeding Clearance Notification – BCN)*", parte III "*Esportazione temporanea per allenamento o tentata vendita (General Notification of Movement – GNM)*", parte V "*Trasformazione dell'esportazione temporanea in esportazione definitiva per vendita (da BCN – RCN – GNM)*", parte VI "*Trasformazione dell'esportazione temporanea in esportazione definitiva per scadenza del termine di validità del nullaosta (BCN – RCN- GNM)*", in considerazione degli adempimenti previsti per l'esportazione dalla normativa Comunitaria sopra citata, dall'Anagrafe degli equidi e dall'articolo 11 dell'ISBC;

VISTO l'art. 38 "*Banca dati*" del Regolamento UE 2015/262 nella parte in cui dispone che tra le informazioni che devono essere registrate dall'Organismo emittente all'atto del rilascio del passaporto debba esserci il nome che si intende attribuire al cavallo nel rispetto delle regole inerenti alla scelta dei nomi;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

TENUTO CONTO altresì, al fine di evitare inutili appesantimenti della procedura, che l'articolo 14 dell'Accordo Internazionale prevede che l'attribuzione del nome è di esclusiva competenza del Paese di origine determinando pertanto la necessità di chiedere conferma a quest'ultimo e che l'art. 12 punto 12.4 ISBC dispone, tra l'altro, che il nome *deve risultare apposto all'ID/ passaporto del cavallo e, se possibile, sul certificato di esportazione;*

CONSIDERATO, pertanto, necessario ed opportuno adeguare o abrogare, a seconda dei casi, gli articoli 113 "Nome del cavallo nato in Italia", 114 "Nome del cavallo nato all'estero ed importato" e 115 "Cambio del nome" del Regolamento di cui trattasi, tenendo anche conto che il nome del cavallo viene automaticamente acquisito in BDE quale ulteriore elemento identificativo e che, dunque, non può subire modifiche a meno che ciò non si renda necessario e obbligatorio a tutela di interessi superiori o, nel caso di cavalli iscritti in Libri genealogici esteri ufficialmente riconosciuti, espressamente richiesto e motivato dall'Autorità estera di origine dei cavalli;

RITENUTO di dover adeguare le disposizioni degli articoli 123 e 123 bis alle previsioni normative generali intervenute successivamente all'approvazione dei predetti articoli, ormai risalente nel tempo, omogeneizzando e semplificando altresì gli adempimenti a carico degli allevatori che intendano accedere all'istituto dell'iscrizione allo Stud Book come "considerati italiani" dei puledri purosangue inglese nati all'estero, al fine di garantire, altresì, maggiore coerenza al dettato normativo;

CONSIDERATO opportuno, nel rispetto di tutta la normativa di riferimento, uniformare il più possibile le disposizioni dei Regolamenti degli ex Enti tecnici, oggi tenuti dal MiPAAF, fermo restando le differenze derivanti dalle specificità della razza dei cavalli al fine di assicurare la massima trasparenza, efficienza ed efficacia all'azione amministrativa;

RITENUTO di garantire altresì la generale semplificazione degli adempimenti a carico degli allevatori e dei proprietari, e, in considerazione anche dei controlli da parte degli Uffici, di evitare un aggravamento dell'iter procedimentale non in linea con la legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in particolare, con gli artt. 2 e ss., così giovando alle esigenze di celerità, efficacia, certezza ed effettività degli atti amministrativi da adottarsi a garanzia anche della tutela dell'utente privato e del sistema in generale;

DECRETA

Articolo 1

Sono modificati, secondo il testo che in allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento, gli articoli 95, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111 parte I, II, III, V, VI, 112, 113, 114, 115, 123, 123 bis e 124 del Regolamento delle corse al galoppo dell'ex Jockey Club Italiano.

Articolo 2

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web MiPAAF.

Il Direttore Generale
Oreste Gerini

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)